Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Con ricorso del 03/12/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha lamentato che non sarebbe stato dato seguito alla sua richiesta di disdetta di copertura assicurativa e che gli sarebbero stati quindi addebitati canoni annui non dovuti, di cui chiede la restituzione.

In particolare, il ricorrente ha riferito che nel 2016, in occasione della sottoscrizione di un contratto di finanziamento, avrebbe attivato una polizza assicurativa per il rischio morte, invalidità permanente e diaria da ricovero, con la previsione di un costo annuo di € 253,00 e rinnovo tacito.

Nell'anno 2018 il ricorrente avrebbe estinto anticipatamente il finanziamento accedendo ad un nuovo contratto con altra polizza assicurativa e poi nel 2021 avrebbe estinto anche il secondo finanziamento accedendo ad un nuovo contratto con relativa polizza assicurativa.

Nonostante gli eventi succedutisi nel tempo e le richieste di estinzione, il ricorrente avrebbe solo recentemente accertato che la polizza assicurativa stipulata in occasione del primo contratto di finanziamento sarebbe stata sempre rinnovata nel tempo, con addebito della complessiva somma di € 2.024,00 e, ritenendo illegittima la condotta dell'intermediario, chiede il rimborso della detta somma.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario si è opposto alle ragioni ed istanze avanzate dal ricorrente e, ritenendo di aver agito correttamente, ha chiesto il rigetto del ricorso.

In particolare, l'intermediario afferma che la polizza del 2016 sarebbe stata sottoscritta contestualmente all'apertura di un finanziamento ma non era ad esso vincolata e quindi, in assenza di

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

una espressa ed autonoma richiesta di estinzione, il contratto si è rinnovato tacitamente di anno in anno facendo sì che il cliente beneficiasse delle relative garanzie.

L'intermediario ha precisato che le altre polizze richiamate dal ricorrente erano invece vincolate ai finanziamenti e per tale motivo sono state estinte contestualmente all'estinzione dei finanziamenti stessi mentre per quella oggetto del ricorso la disdetta sarebbe pervenuta soltanto il 12/9/2025.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di polizze assicurative stipulate contestualmente a contratti di finanziamento ed alla mancata disdetta delle stesse in occasione dell'estinzione del finanziamento stesso.

In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso presenta dei profili di inammissibilità per incompetenza dell'Abf a decidere controversie in materia di contratti assicurativi.

Difatti, ai sensi del paragrafo 4 delle Disposizioni Abf "*All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"* mentre la vicenda oggetto del ricorso attiene al recesso da una polizza assicurativa non connessa al finanziamento ed attinente alla copertura di rischi diversi da quelli del credito.

Per costante orientamento dei Collegi territoriali non sussiste la competenza dell'Arbitro con riferimento alla corretta esecuzione di contratti accessori a quelli bancari e finanziari, nonché all'interpretazione e all'applicazione delle relative clausole. Al contempo sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi nei quali il *petitum* concerneva l'accertamento della validità di un contratto di assicurazione o implicava uno scrutinio delle condizioni in esso previste.

Nel caso in esame viene effettivamente richiesto all'Arbitro di valutare la legittimità della esecuzione del contratto assicurativo e, per quanto esposto, ciò non rientra nella sua competenza comportando quindi l'inammissibilità del ricorso stesso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile

IL PRESIDENTE